



23144-21

ACR

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE
MARIAROSARIA BRUNO
GIUSEPPE PAVICH
DANIELA DAWAN
FRANCESCA PICARDI

- Presidente -

Sent. n. sez. 113/2021
CC - 19/01/2021
R.G.N. 15314/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione proposta da (omissis) per la custodia cautelare dallo stesso ingiustamente patita in carcere dal 03/02/2014 al 24/02/2014 e dal 19/03/2014 al 03/04/2014 e, successivamente, in regime di arresti domiciliari a far data dal 04/04/2014 fino al 28/04/2015.

2. Al (omissis) erano ascritti, così come riqualificati dal Gip del Tribunale di Catania nell'ordinanza del 05/02/2014, i reati di rapina e sequestro di persona in concorso con (omissis), autore di una rapina poco prima commessa ai danni di un autotrasportatore.

3. Con sentenza del 28/11/2017, il Tribunale di Catania lo assolveva (con sentenza divenuta irrevocabile il 18/03/2018), ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per non avere commesso il fatto, sull'assunto che l'istruttoria dibattimentale non avesse fornito elementi sufficienti per ritenere che il (omissis), arrestato nell'immediatezza del fatto mentre si trovava, a bordo di un'auto, in compagnia del padre (omissis) a poca distanza dal luogo di ritrovamento del camion, si fosse reso responsabile dei contestati reati di rapina aggravata e sequestro di persona, perché dalle risultanze istruttorie e, soprattutto, dalle testimonianze rese in dibattimento da (omissis) e (omissis), non era apparsa provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la partecipazione dell'istante ai reati a lui ascritti. Entrambe queste ultime, sentite all'udienza dibattimentale del 09/02/2016, rendevano dichiarazioni del tutto difformi rispetto a quelle rese a s.i.t. perché, mentre riconoscevano (omissis) come colui che conduceva l'autocarro, affermavano di non essere in grado di riconoscere il soggetto che a lui si accompagnava.

All'udienza di convalida, il (omissis) riferiva che, la mattina del fatto, si era recato sul posto, insieme al padre, perché sollecitato da una loro parente (omissis) (omissis) a riparare un rubinetto dell'acqua, spiegazione che il giudice di primo grado aveva ritenuto plausibile, anche in considerazione della non conducenza degli altri elementi raccolti dagli inquirenti.

4. Il Giudice della riparazione ha ritenuto che l'istante abbia, per dolo o colpa grave, dato causa alla custodia cautelare subita ed al suo mantenimento, avendo egli reso, all'udienza di convalida, dichiarazioni risultanti in insanabile contrasto con quelle rese nella medesima sede dal padre, nonché coimputato, (omissis). Questi, infatti, narrava che, uscito di casa, aveva casualmente incontrato, per strada, il figlio (omissis) che tornava dal lavoro a cui chiedeva di accompagnarlo dalla parente che aveva richiesto il suo intervento. Ivi giunti, solo (omissis) entrava in casa di costei, mentre (omissis) rimaneva in macchina ad

aspettarlo. L'istante, a sua volta, riferiva che, quella mattina, rientrato in casa (ove viveva con il padre) dal lavoro, aveva visto il genitore alzarsi dal letto a seguito di una chiamata telefonica. Sempre in casa, il padre lo invitava ad accompagnarlo. Il (omissis) ha poi detto di averlo seguito all'interno dell'abitazione dell'(omissis) e di essersi colà soffermato per alcuni minuti.

5. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania interpone ricorso il difensore dell'istante deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove questa ha ritenuto la colpa grave per non avere il (omissis) chiarito con precisione le modalità e la dinamica che lo aveva portato sul luogo dei delitti. Non si comprende in che modo (omissis) abbia dato causa alla custodia cautelare e al suo mantenimento, stante l'assoluta coincidenza della sua posizione con quella del padre cui, invece, la medesima sezione della Corte di appello di Catania ha riconosciuto l'indennizzo a titolo di riparazione per la detenzione ingiustamente sofferta. L'ordinanza impugnata appare illogica e contraddittoria perché, per negare l'invocato indennizzo, attribuisce valore dirimente ad una condotta che non ha avuto alcuna incidenza causale sulla emissione della misura cautelare e sul suo mantenimento, avendo questa trovato esclusivo fondamento nella denuncia presentata da (omissis) (omissis), nel verbale di arresto redatto dalla p.g. (che aveva proceduto al fermo dell'indagato), nelle s.i.t. di: (omissis) e (omissis) (che avevano riconosciuto il (omissis) come l'uomo che aveva aiutato il (omissis) a scaricare la merce dall'autocarro oggetto di rapina) che venivano poi disattese in sede dibattimentale.

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o, in subordine, che sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

2. Occorre ricordare che, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta, invece, nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez. U, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.,

prevede che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'aver l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (sul punto, questa Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' *id quod plerumque accidit* secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

2.1. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che

successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

2.3. Ancora più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover ulteriormente precisare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la *ratio* solidaristica che è alla base dell'istituto. (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, la condotta gravemente colposa deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'Autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare.

3. Ciò detto, la Corte territoriale ha ritenuto di individuare una condotta dell'istante ostativa all'insorgenza del diritto azionato nel fatto che questi, in sede di udienza di convalida, avrebbe sostenuto una tesi difensiva ritenuta, dal Giudice della riparazione, diversa da quella prospettata dal padre (*omissis*), in ordine alle medesime circostanze. Si tratta di assunto del Giudice argomentato in termini del tutto minimali e non coerente con i principi di diritto sopra richiamati.

La Corte di appello parte dall'assioma che il ricorrente abbia volontariamente affermato il falso in sede di interrogatorio. Ma tale circostanza non è affatto valsa, né l'ordinanza impugnata dice alcunché in questo senso, a corroborare la prospettazione accusatoria sulla cui base è stata disposta la cautela.

Il Giudice della riparazione ha fondato il diniego all'invocato indennizzo su una dichiarazione difensiva dell'istante della quale, non solo non era stata attestata la falsità, ma che lo stesso Tribunale, così come ricorda l'ordinanza impugnata, aveva ritenuto plausibile al punto da tenerne conto, unitamente ad altri elementi, per pervenire alla decisione assolutoria.

È sostanzialmente mancato, da parte della Corte di appello di Catania, qualsivoglia approfondimento sulla ricorrenza di una colpa grave da parte del ricorrente idonea ad interferire con le indagini, così da contribuire al mantenimento della cautela, laddove l'analisi che era le demandata era proprio

quella di verificare se al momento dell'adozione, ovvero del suo mantenimento, era attribuibile al ricorrente un comportamento caratterizzato da macroscopica imprudenza e inescusabile negligenza, idoneo a rappresentare, seppure erroneamente, agli inquirenti una possibile responsabilità nella vicenda delittuosa. Non deve solo trattarsi di una condotta scorretta o inerte (come nel caso di mancata propalazione di elementi di fatto suscettibili di contrastare con successo le accuse a proprio carico), ma è altresì necessario che ricorra il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo. Il Giudice della riparazione sul punto ha ommesso di valutare se vi sia stata incidenza causale tra il contributo dichiarativo dell'indagato, che afferma apoditticamente essere mendace, e l'adozione (e il mantenimento) della misura cautelare.

5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania cui viene demandata la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catania, cui demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 19 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan



Il Presidente

Salvatore Dovere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 GIU. 2021

oggi, _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Coliando

